

STUDIO LEGALE
AVV. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Viale Mazzini n. 88 - 00195 - Roma
Tel. 06.37511965 – 06.3612762 – Fax 06.45425261
E-mail: avv.cpq@studiolegalepellegriniquarantotti.it
PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per

GENNARO MATTIA (C.F.: GNNMTT03R24L219Y), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti (C.F.: PLLCST74E28H501S), ed elett.te domiciliato presso il suo Studio, in Roma, a Viale Mazzini n. 88, (PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria, delle notificazioni tra difensori e delle altre previsioni di legge, si indica il numero di fax 06.45425261 e l'indirizzo di PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org, ai quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

- Ricorrente -

Contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore; **Ministero della Salute**, in persona del Ministro pro-tempore; **CINECA Consorzio Interuniversitario**, in persona del legale rappresentante pro-tempore; **Università degli Studi di Torino**, in persona del Rettore pro tempore.

- Resistenti -

E nei confronti di

Brucato Rhyan Alessio, Alderisi Sheryl e/o di altri eventuali controinteressati in atti

- Eventuali controinteressati -

* * * * *

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l'a.a. 2024/2025, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso;

B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 10 settembre 2024, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472 ed allegati, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca parte ricorrente in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

C) del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), pubblicato sul portale University e/o Cineca e del punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, pubblicato secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472;

D) dei decreti-bandi, emanati dai Rettori delle Università indicate in epigrafe, con i quali sono stati attivati i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l'anno accademico 2024/2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;

E) del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472, *“Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l'a.a. 2024/2025” (doc. n. 1)*, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

F) del Decreto Ministeriale 24 maggio 2024 n. 756, *“Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese” (doc. n. 2)*, nonché del Decreto Ministeriale 24 maggio 2024 n. 757, *“Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese” (doc. n. 3)*, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

G) del Decreto Ministeriale 29 luglio 2024 n. 1101, *“Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese” (doc. n. 4)*, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

H) del Decreto Ministeriale 27 maggio 2024 n. 760, *“Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana” (doc. n. 5)*; nonché del Decreto Ministeriale 8 luglio 2024 n. 984, *“Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all'art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che*

non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell'ambito di quelli residui all'esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024" (doc. n. 6), nonché del Decreto Ministeriale 25 luglio 2024 n. 1098, "Completamento dell'attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. "TOLC") ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024" (doc. n. 7), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

I) degli atti e/o provvedimenti, ancorchè sconosciuti, con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025, inseriti nella banca dati di cui all'art. 3 del D.M. 23 febbraio 2024 n. 472, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

J) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e validazione della prova di accesso ai corsi di laurea predetti da parte del M.U.R. e/o di altro soggetto da esso incaricato; nonché di quelli relativi alla predisposizione e validazione dei quesiti inseriti nella banca dati di cui all'art. 3 del D.M. 23 febbraio 2024 n. 472; nonché di tutti gli atti ed i verbali della Commissione, incaricata della validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova e dei quesiti inseriti nella predetta banca dati; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

K) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali il M.U.R. e/o altro soggetto da esso incaricato e/o apposita Commissione ha validato i quesiti di prova e della banca dati; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; il tutto limitatamente alla lesione, a tale riguardo, occorsa a parte ricorrente;

L) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento del test;

M) delle modalità di espletamento della selezione presso i diversi Atenei, con particolare riguardo al sistema di abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura di apposizione di etichette adesive recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, nonché delle operazioni di consegna dei moduli risposte ed anagrafiche di ciascun candidato;

N) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2024/2025 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 130/CSR dell'11 luglio 2024 (*doc. n. 8*); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

Q) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione;

P) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2024/2025, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, in misura inferiore al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra;

Q) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale;

R) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999;

S) della omessa valutazione e/o della mancata immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea in questione, nonostante il possesso, della parte ricorrente, della iscrizione al corso di laurea in Biotecnologie e di diversi esami, presso l'Università del Piemonte Orientale, nonché di attestazione di abilitazione a trasporto infermi, di attestato di istruttore AED, esecutore BLSD in ambito sanitario;

T) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente al predetto corso di studi.

FATTO

Parte ricorrente ha partecipato alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, anno accademico 2024/2025, al fine di iscriversi al suddetto corso presso le sedi universitarie indicate nella domanda, secondo quanto disposto dalla decretazione ministeriale, nonché dal relativo bando dell'Università.

Si rappresenta, sin d'ora, che le prove nazionali di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2024/2025, si sono svolte secondo le previsioni di cui al Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472 ed allegati e, segnatamente, per la prima volta, attraverso la erogazione di una prova in formato cartaceo, i cui quesiti sono stati estratti da apposita banca dati recante anche la risposta esatta.

E' stata prevista la possibilità per i candidati di partecipare a due sessioni di prova (28 maggio 2024 e 30 luglio 2024), con pubblicazione della banca dati di (soli) 3.500 quesiti venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate per ciascuna sessione.

Occorre ricordare che, solo l'anno precedente, era stato adottato il nuovo sistema delle prove di accesso attraverso la partecipazione ai c.d. "TOLC" (Test OnLine CISIA), che, secondo l'espressa previsione del Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022, nonché del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30-11-2022, avrebbe dovuto essere utilizzata sia per l'anno 2023/2024, sia per gli anni successivi.

Ebbene, se è pur vero che il TOLC è stato oggetto di un contenzioso dinanzi alla Giustizia Amministrativa, tuttavia tale sistema è stato ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato e ciò nonostante, il M.U.R. ha ritenuto di modificare, con "improvvide" modalità, la prova di accesso. Ciò precisato, si rappresenta che parte ricorrente, per la selezione relativa al corrente a.a. 2024/2025, ha sostenuto le seguenti sessioni di prova (*doc. n. 9*):

SESSIONE: MAGGIO	SEDE PRESCELTA: Università di Torino	PUNTEGGIO: 33,80
------------------	--------------------------------------	------------------

SESSIONE: LUGLIO	SEDE PRESCELTA: Università di Torino	PUNTEGGIO: 63,90
------------------	--------------------------------------	------------------

Parte ricorrente ha utilizzato il migliore punteggio conseguito e, segnatamente, quello di 63,90, ottenuto nella sessione di luglio.

Successivamente, parte ricorrente, è venuta a conoscenza della avvenuta sua mancata ammissione al predetto corso e del corrispondente diniego all'iscrizione o, comunque, nella sede indicata quale prima scelta, tramite la pubblicazione della graduatoria, nell'area riservata agli studenti nel portale accesso programmato, in data 10 settembre 2024, ed i successivi scorrimenti della stessa.

Altresì, parte ricorrente risulta, comunque, **in possesso della iscrizione al corso di laurea in Biotecnologie e di diversi esami, presso l'Università del Piemonte Orientale, nonché di attestazione di abilitazione a trasporto infermi, di attestato di istruttore AED, esecutore BLSD in ambito sanitario** (*doc. n. 10*), idonei **all'esonero dalla prova di accesso programmato**, con conseguente diritto alla iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea oggetto di ricorso in ragione dei crediti formativi maturati, giusta previsione di cui al **Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472, Allegato n. 3, punti 9 e ss.**

* * * * *

Ciò premesso, l'esclusione dall'accesso al corso di laurea è illegittima e, previa iscrizione con riserva di parte ricorrente, deve essere annullata per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi. Illegittimità della procedura di utilizzo di quesiti estratti da banca dati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 483 del 1997 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472 ed allegati – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Disparità di trattamento.

I.1. Le prove nazionali di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2024/2025, **per la prima volta**, si sono svolte attraverso un nuovo sistema di selezione, disciplinato dal Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472 ed allegati.

In particolare, giusta richiamata decretazione ministeriale, è stato previsto, ai sensi dell'art. 2, che le prove di ammissione ai corsi in questione si svolgessero presso le diverse sedi universitarie, in due distinte sessioni temporali: l'una il 28 maggio 2024, l'altra il 30 luglio 2024; ai sensi del successivo art. 3, che "... la prova è erogata in formato cartaceo. 3. **I quesiti della prova di ammissione per i corsi di laurea di cui all'articolo 1 saranno estratti da apposita banca dati recante anche la risposta esatta.** La banca dati, complessivamente composta da almeno 7.000 quesiti, sarà pubblicata sul seguente sito internet: <https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/>, - per metà (almeno 3.500 quesiti) almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di maggio 2024; - per l'altra metà (almeno 3.500 quesiti) almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di luglio 2024"; ai sensi del successivo art. 5, che "1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, si svolge nelle date indicate dall'articolo 2 del presente decreto. Per ciascuna delle due date di svolgimento, la prova è unica e di contenuto identico (con domande e risposte permutate) in tutte le sedi in cui si effettua, come da programmi di cui all'allegato A del presente decreto. 2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuare la risposta corretta, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; ragionamento logico e problemi; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui al citato Allegato A, che costituisce parte

integrante del presente decreto, vengono predisposti: - quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; - cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi; - ventitré (23) quesiti di biologia; - quindici (15) quesiti di chimica; - tredici (13) quesiti di fisica e matematica. 3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti”.

In sostanza, per la prima volta, è stata prevista la erogazione di una prova **con estrazione dei quesiti da apposita banca dati**, recante anche la risposta esatta, di (soli) 3.500 quesiti, con pubblicazione della stessa almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate per ciascuna sessione.

Ebbene, **il nuovo sistema di selezione**, per mezzo di tale banca dati, adottato per l’a.a. 2024/2025 **risulta essere palesemente illegittimo**, per violazione dei principi cardine di meritocrazia che devono improntare le selezioni pubbliche.

Invero, i test di medicina 2024 (quello del 28 maggio e del 30 luglio) sono stati interamente basati su banca dati, una per ogni sessione di test, con quiz tutti diversi. I 60 quiz dei test somministrati sono stati “pescati” dai 3.500 quiz della banca dati rispettivamente di maggio e di luglio. Le banche dati sono state pubblicate per il test di maggio e per quello di luglio rispettivamente il 5 maggio e il 7 luglio. Ad ogni quiz della banca dati era associata anche la relativa risposta corretta. Gli studenti potevano prendere visione della banca dati in due modalità: in PDF; in piattaforma ministeriale. Il ministero aveva diviso i 3.500 quiz della banca dati di maggio e di luglio in 5 PDF, ognuno recante i quiz di una singola sezione del test: comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi, biologia, chimica, logica e matematica e fisica. I quiz di ogni PDF avevano come risposta corretta sempre la A, mentre fruendo degli stessi quiz tramite la piattaforma ministeriale l’ordine delle opzioni cambiava ad ogni aggiornamento della pagina. Ovviamente, però, i quiz tra piattaforma e PDF erano gli stessi, di conseguenza anche le risposte corrette erano le medesime, solo in una “posizione” diversa.

I.2. Sulla base di quanto sopra illustrato, è assolutamente evidente come la selezione di quest’anno si è posta in evidente contrasto con il principio costituzionale secondo il quale deve essere garantito l’accesso ai corsi superiori ai più capaci e meritevoli; mentre il sistema dei test, nella forma adottata nel caso de *quo*, ha postulato soltanto una notevole capacità mnemonica ed un mero esercizio di apprendimento passivo da parte dello studente dei quesiti inseriti nella banca dati.

Da quanto in precedenza espresso, appare chiaro che tale illogica preferenza per le capacità meramente mnemoniche, ha posto il sistema di selezione, adottato nella fattispecie in esame, in

aperto contrasto anche col principio di ragionevolezza, insito in quello di eguaglianza dettato dall'art. 3 della Costituzione.

In pratica, **il criterio di selezione non ha minimamente avuto come scopo quello di vagliare l'attitudine del candidato ad affrontare il corso di studi in oggetto** e/o, comunque, quello di far accedere le persone più competenti, motivate ed equilibrate per il ruolo di medico o odontoiatra, bensì – di contro – ha esclusivamente premiato un profilo utilitaristico di candidato e un marcato opportunismo nella gestione delle capacità di memorizzazione dei quesiti.

Del resto, la più recente giurisprudenza del **Consiglio di Stato (Sentenza n. 5429/2020 dell'11.09.2020)** ha avuto modo di censurare la tipologia di quiz somministrati ai candidati rilevando che “... *nella specie il predetto disallineamento tra fabbisogno ed offerta, che **frustra le aspettative dei candidati (come, del resto, il contenuto dei quesiti somministrati perlo più non congruenti con i saperi appresi nella Scuola superiore)**, si manifesta in una condotta istruttoria carente nel confezionamento del numero dei posti a concorso e **nei metodi di selezione, sì da restare arcani** e ad alimentare oltremodo il perenne contenzioso scolastico”.*

Altresì, il Consiglio di Stato, in recentissimo pronunciamento, ha avuto modo di evidenziare come “*per esempio, lo svolgimento della preselezione sulla base di domande a risposta multipla, estratte da una banca dati di domande preventivamente pubblicate con l'indicazione delle risposte esatte, privilegia i candidati che hanno il tempo di svolgere uno studio mnemonico, che non necessariamente corrispondono a quelli più preparati e più capaci ...*” (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 22/10/2024, n. 8460).

I.3. A ciò si aggiunga che l'adozione di siffatto sistema a **banca dati** pubblica doveva necessariamente essere accompagnato da un **controllo capillare dei candidati** all'ingresso delle aule in merito al possesso di cellulari, smartwatch o altri dispositivi elettronici.

Ebbene, di contro, nessun controllo sul possesso di tali dispositivi è stato compiuto, né erano presenti strumenti in grado di rilevarne la presenza come normalmente avviene durante le procedure concorsuali.

Con la conseguenza, che era sufficiente, durante la prova, per un candidato “scaltro”, collegarsi con il dispositivo ai files pdf della banca dati e trovare senza difficoltà la risposta corretta al quesito da apporre sull'elaborato.

Circostanza sin troppo semplice da prevedere e che, in concreto, si è verificata.

Con la conseguente violazione della segretezza dei quiz e la diffusione di informazioni sulle risposte (già pubbliche), a dimostrazione che **il sistema previsto non è stato in grado di assicurare quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.**

Il fatto che la prova debba considerarsi illegittima in ragione di quanto censurato e che la selezione sia stata completamente falsata e volta a premiare i più abili e scaltri nelle operazioni di “consultazione” delle risposte sui dispositivi elettronici è stato inequivocabilmente confermato dalle **altissime soglie di punteggio** necessarie per l’accesso ai corsi di laurea di medicina e odontoiatria, conosciute in occasione della pubblicazione della graduatoria del 10 settembre.

Infatti, la soglia di punteggio di quest’anno per accedere a medicina (ultima sede) si è attestata su 78,6 punti, mentre per odontoiatria (ultima sede) su 77,9 punti.

In pratica, per potere accedere a medicina è stato necessario avere risposto correttamente a 53 domande su 60, mentre per potere accedere a odontoiatria a 51 domande su 60.

E’ bene ricordare che, senza considerare il diverso sistema del TOLC dell’anno scorso, le soglie di accesso relative agli anni passati – per le quali vigeva la medesima struttura della prova in termini di numero di domande (60) e di assegnazione di punteggio per risposta corretta (1,5 punti) – erano di gran lunga inferiori ed, in particolare, il punteggio massimo relativo alla soglia di accesso si è raggiunto nell’a.a. 2017/2018, con punti 56,4.

Altresì, il fatto che la prova sia stata completamente falsata è stato clamorosamente comprovato che si è verificato un numero elevato di punteggi massimi 90/90 e che punteggi alti si sono concentrati su sedi (evidentemente prive di controlli all’ingresso delle aule) che “storicamente” sul territorio nazionale erano tra le ultime in termini di punteggio (quali Palermo e Napoli), le quali hanno addirittura superato il punteggio di sedi che in passato erano sempre state superiori per notevole distacco.

Ciò ha significato che per entrare a Napoli quest’anno occorreva avere risposto addirittura a 57 domande, **praticamente tutte (!!!)**.

Non può revocarsi in dubbio che il sistema previsto per il corrente anno accademico non è stato in grado di assicurare quei principi di segretezza delle prove, contestualità, trasparenza e par condicio, espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione.

Di conseguenza, i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi e conseguentemente dovranno essere annullati.

II

Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi (ulteriore profilo). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 483 del 1997 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472 ed allegati

– Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione.

Si deve porre in rilievo l’evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati in relazione alla scelta dei criteri selettivi ed alla **tipologia delle domande somministrate nel test**, in quanto **in palese violazione della Legge n. 264/1999.**

In particolare, tale normativa, prevede all’**art. 4** che “*L’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite **prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi ...***”

Ebbene, nel caso di specie, è di tutta evidenza la palese violazione, da parte del M.U.R., della disposizione di cui all’art. 4 della Legge n. 264/1999, laddove, su 60 domande somministrate **solo 4** riguardano le conoscenze acquisite negli studi, 51 sono di fisica, matematica, chimica e biologia (ritenute discipline oggetto dei corsi medesimi) e **5** vengono inquadrare nel **“ragionamento logico”**, per l’appunto, **categoria assolutamente non prevista dal Legislatore**, il quale, in forza della riserva di legge indicata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 383/98, ha stabilito che l’ammissione al corso di laurea deve avvenire – si ribadisce – “*previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore*”.

Del resto, la **ratio** della norma è quella di fondare la prova di accesso ai corsi di laurea in questione sulla base di una **cultura generale acquisita durante il percorso scolastico**, così da attribuire un valore al merito degli studi svolti durante la scuola secondaria superiore.

Il test di quest’anno, invece, è stato fondato in parte sulla somministrazione di quesiti di “ragionamento logico” o, comunque, non previsti nei programmi scolastici (e quindi dal dettato legislativo), privilegiando, in tal modo, una preparazione meramente mnemonica e meccanica (presso società di avvicinamento al test create appositamente a tale fine).

Pertanto, non può essere posta in dubbio, sul punto, la violazione della Legge n. 264/1999.

A ciò si aggiunga l’ulteriore elemento di contestazione, relativo alla tipologia dei quesiti somministrati ai candidati, riconducibile alla presenza, tra di essi, di domande “fuori programma” ministeriale e/o c.d. specialistiche e/o non previste dal bando (**Allegato A, Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472**, recante “*Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)*”).

Ebbene, molte domande, oltre ad essere al di fuori del programma di cui alla richiamata decretazione ministeriale, esulano dalle competenze di uno studente diplomatosi al liceo, così

come contemplate nelle Indicazioni nazionali per i licei, nonchè risultano **del tutto inconferenti ed “improponibili”** in una prova di accesso ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria (!!!)

Di conseguenza, parte ricorrente – contrariamente alle previsioni del bando concorsuale (**Allegato A, Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472**) – si è trovata a svolgere una prova anche in parte diversa da quella per la quale si era preparata e che pensava di sostenere (quantomeno fino alla pubblicazione dei quesiti di cui alla banca dati).

È evidente, quindi, che la prova concorsuale risulta essere stata alterata, attesa anche la clamorosa violazione del principio della tutela dell'affidamento di parte ricorrente a che la selezione si svolgesse secondo le regole prestabilite e predeterminate dalla Legge n. 264/1999 e dalla *lex specialis* del concorso.

III

Illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati (ulteriore profilo). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472 ed allegati – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

III.1. La selezione *de qua* risulta essere illegittima anche sotto altro profilo, sempre riconducibile alla scelta dei criteri e delle modalità selettive.

In particolare, **si contesta il criterio di individuazione della risposta corretta**, utilizzato per la selezione dell'anno accademico oggetto della presente impugnativa, il quale risulta essere illegittimo, irragionevole e non congruo.

Infatti, non esiste un criterio assoluto ed oggettivo per stabilire o, comunque, individuare, se una risposta possa considerarsi **arbitraria o più o meno probabile**. In particolare, così come formulata la prova, i sessanta quesiti potevano avere, tra le varie opzioni, più risposte potenzialmente corrette, perché più o meno arbitrarie e/o più o meno probabili. Allo stesso modo, tutte e cinque le risposte avrebbero potuto essere potenzialmente errate e forse qualcuna più probabile delle altre (come poi effettivamente accaduto per alcuni quesiti).

Ed allora, in base a quale criterio una risposta viene considerata arbitraria o più o meno probabile, trattandosi di valutazioni sostanzialmente soggettive? Quali sono i criteri utilizzati a tal riguardo da coloro i quali hanno predisposto e scelto i quesiti e le loro risposte?

Non vi è chi non veda come l'introduzione di più criteri di valutazione delle risposte abbia, di fatto, introdotto **un'alea inaccettabile** nel predetto concorso pubblico, non avendo potuto il

candidato più avere certezza su quale fosse la risposta corretta da segnare o, ancor peggio, se esistesse una sola risposta corretta.

In buona sostanza, lo studente non è stato messo in condizione di conoscere, con certezza assoluta, se l'opzione di risposta adottata sarebbe stata considerata corretta o meno, dovendo non solo eliminare quelle errate, ma dovendo, altresì, effettuare una valutazione circa il grado di arbitrarietà e probabilità delle diverse opzioni, senza averne gli strumenti, attesa la discrezionalità delle scelte, peraltro secondo parametri ignoti, di chi aveva redatto i quesiti.

Anche qui, si ritorna necessariamente al profilo meramente mnemonico della prova, atteso che – eccettuate le criticità sollevate in merito alla facilità per molti candidati di accedere ai dispositivi elettronici – solo una capacità di memorizzazione delle soluzioni dei quesiti di cui alla banca dati avrebbe potuto consentire di arrivare con certezza alla soluzione ministeriale.

Tutto ciò, tra l'altro, con un tempo molto limitato a disposizione degli studenti per l'espletamento della prova.

Occorre rilevare, peraltro, che tale modalità di svolgimento della prova risulta ancor più illegittima in considerazione della circostanza che alcune delle domande oggetto della selezione sono risultate con risposta errata e/o, comunque, dubbia, o addirittura con più di una risposta corretta, o finanche nessuna, in evidente contrasto con le regole previste dal richiamato D.M. e dai bandi degli Atenei.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo, si osserva che uno dei quesiti somministrati (il numero 43), estratto dalla banca dati di luglio, presentava analoga formulazione con altro presente nella medesima banca dati, ma risposta differente e contraddittoria.

Più precisamente, tale quesito n. 43 (corrispondente al n. 50 della banca dati) testualmente recitava: *“43. Nella nomenclatura tradizionale degli ossidi, il suffisso -ico indica l'ossido: A) in cui il metallo ha il numero di ossidazione maggiore B) in cui il metallo ha numero di ossidazione +1 C) a maggior contenuto di ossigeno D) in cui non è presente ossigeno E) in cui il metallo forma un legame covalente omopolare con l'ossigeno”*

La risposta indicata quale corretta dal M.U.R. è stata indicata quella alla lettera A): *“in cui il metallo ha il numero di ossidazione maggiore”*.

Tale opzione di risposta appare del tutto contraddittoria rispetto ad altro quesito presente nella banca dati e, segnatamente, il n. 642 della stessa, che recitava testualmente: *“N° 642 Il suffisso -ico della terminologia comune degli ossidi, indica l'ossido: A) a maggior contenuto di ossigeno B) in cui il metallo ha numero di ossidazione +3 C) a minor contenuto di ossigeno D) in cui il metallo è legato all'ossigeno con legame ionico E) in cui il metallo ha un numero di ossidazioni negativo”*.

Ebbene, è evidente la contraddittorietà delle risposte proposte nei quesiti anzidetti, laddove l'una fa riferimento al metallo con ossidazione maggiore; l'altra al maggiore contenuto di ossigeno. La formulazione dei suddetti quesiti è del tutto esemplificativa della ambiguità e malformulazione di molte domande del test.

Di conseguenza, parte ricorrente, trovandosi di fronte a tali quesiti mal formulati, con risposta errata e/o quantomeno dubbia, o addirittura con più di una risposta possibile o, comunque, con nessuna delle opzioni che poteva dirsi effettivamente corretta, ha, altresì, perso minuti preziosi che hanno condizionato negativamente l'intero test, con conseguente alterazione, in ogni caso, dell'intera graduatoria.

In argomento, si segnala una recentissima sentenza della Giustizia Amministrativa (**Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza n. 5840 del 2.7.2024**), la quale ha stabilito che *“in relazione alle prove di un pubblico concorso, afferma che «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756)”* ...; *“Secondo un altrettanto costante indirizzo giurisprudenziale, la commissione, invero, «non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo»* (così Cons. Stato, n. 6756/2022, cit.)”.

Ebbene, nel caso di specie è lo stesso Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472 ad avere previsto, ai sensi dell'art. 2, che le prove di ammissione ai corsi in questione si svolgessero con le seguenti modalità e la somministrazione di quesiti privi di una “certezza” in merito alla esattezza di una determinata risposta (*“2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuare la risposta corretta, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; ragionamento logico e problemi; biologia; chimica; fisica e matematica ...”*).

Pertanto, in analoga situazione, con riferimento alla prova selettiva dell'anno 2021/2022, con specifico alla formulazione di quesiti dubbi e/o ambigui, il Consiglio di Stato ha dapprima

disposto apposita procedura di verifica, poi, prendendo atto delle risultanze della stessa ad opera dell'Istituto Superiore di Sanità ha stabilito *“Visti i risultati della verifica espletata dall'ISS sui quesiti della prova nazionale di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria; Rilevato che - dalla relazione emerge che i quesiti riconosciuti “ambigui” sono il n.10 e il n.21 che sono oggetto di puntuale impugnazione con il ricorso originario, riproposta in appello; - che, in considerazione del punteggio riportato – così ricostruito a seguito dei risultati della detta verifica - l'appellante raggiunge la soglia minima per l'iscrizione alla Facoltà di Medicina; Ritenuto, conseguentemente, di poter accogliere l'appello avverso l'ordinanza del TAR ... P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'appello e, per l'effetto, ordina all'Università di procedere all'iscrizione presso la Facoltà di Medicina indicata in via principale o, in subordine, in quelle successivamente indicate in ordine di preferenza dall'appellante” (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VII, Ordinanza Cautelare n. 3858/2022).* In senso analogo **T.A.R. del Lazio, Roma, Sezione III, Ordinanza Cautelare n. 5938/2022:** *“Considerato che, ad un primo esame proprio di questa fase cautelare, sussiste il lamentato danno, anche in relazione alla non manifesta infondatezza della sola questione sull'erronea o ambigua formulazione, poi accertata in esito ad apposita verifica chiesta dal Consiglio di Stato all'ISS, con riguardo ai quesiti 10, 21 e 26 somministrati alla ricorrente durante la prova d'ammissione; Considerato di conseguenza, pure ai fini dell'effettiva spettanza dell'invocata ammissione di detta ricorrente al CDLM presso almeno uno degli Atenei da lei indicati, la necessaria riformulazione del punteggio emendato dai predetti quesiti da parte del MUR e, con esso, la stessa graduatoria finale; Considerato che, nelle more di tal adempimento, è opportuno disporre l'ammissione della ricorrente all'Università di prima scelta, anche in soprannumero”.*

Con specifico riguardo a tutti tali quesiti somministrati, si censura, altresì, l'operato ed i lavori del M.U.R. e/o di altro soggetto da esso incaricato; nonché tutti gli atti ed i verbali della Commissione all'uopo preposta, relativi alla validazione dei quesiti somministrati.

Al riguardo, si censurano sin d'ora le modalità, i criteri e le motivazioni, che hanno portato la predetta Commissione a validare le domande della prova.

Non vi è dubbio, infatti, che il M.U.R. debba dare documentato conto delle scelte operate. Più precisamente, si dovrà **prendere visione di ogni e qualsiasi atto e/o verbale del M.U.R. o della predetta Commissione** – al riguardo si è provveduto a formulare apposita **istanza di accesso agli atti** – al fine di consentire a Codesto Tribunale di esercitare un qualche controllo sulle attività espletate in relazione alla redazione e validazione dei quesiti.

Tutto ciò in ossequio al principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (esplicitazione del

generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela. Ne deriva l'illegittimità dell'agire dell'Amministrazione al riguardo.

IV

Illegittima determinazione del contingente di posti per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, a.a. 2024/2025. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992. Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà.

IV.1. Ai sensi della **Legge n. 264/1999**, la programmazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria avviene a livello nazionale, tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea sulla necessità di assicurare adeguati standard formativi.

In particolare, l'**art. 3** della predetta Legge stabilisce testualmente che: “1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n.127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: **a)** determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo; **b)** ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio; **c)** determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale ... 2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere

a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base: a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.”.

In tale quadro, quindi, la Legge prevede che la determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale sia effettuata con decreto del M.U.R., sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'**offerta potenziale del sistema universitario**, tenendo anche conto del **fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo**.

Tali due parametri, pertanto, devono essere considerati ai fini della determinazione del contingente di posti, stando ad una corretta lettura della Legge n. 264/1999.

A tale riguardo, occorre rilevare, sin d'ora, come, sull'offerta formativa che viene di anno in anno messa a bando dal Ministero e dalle Università, si è espressa la **Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la nota Sentenza n. 5429/2020 dell'11.09.2020**, la quale censurando l'agire dell'Amministrazione in argomento nel corso degli anni e stabilendo **l'illegittima determinazione del contingente dei posti** per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato (segnatamente, per l'a.a. 2018/2019), in ragione di **un'istruttoria erronea e lacunosa posta in essere dal Ministero e dalle Università**, ha posto dei principi ben precisi sul punto, così statuendo: “..... nel fissare il riparto delle competenze in materia tra il Ministero della salute ed il MIUR — quale ente vigilante sugli Atenei nella gestione dell'accesso programmato ai corsi di laurea di cui al precedente art. 1, co. 1, lettere a) (Medicina, Veterinaria, Odontoiatria, Professioni sanitarie) e b) —, gli impone altresì di valutare l'«...offerta potenziale del sistema universitario (sulla scorta dei parametri posti al co. 2 - NDE), tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo...»” ... “... **va rinviato al sistema universitario ed al Ministero, ciascuno per le proprie competenze accertative e di valutazione e scelta, di por rimedio al disallineamento tra fabbisogno ed offerta formativa. Sicché gli Atenei ed il Ministero dovranno, d'ora in poi, fornire sempre adeguata contezza sui numeri dei posti messi a concorso nelle prove d'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale a c.u. ad accesso programmato**” ... “... **nella specie il predetto disallineamento tra fabbisogno ed offerta**, che frustra le aspettative

*dei candidati (come, del resto, il contenuto dei quesiti somministrati perlopiù non congruenti con i saperi appresi nella Scuola superiore), si manifesta in **una condotta istruttoria carente nel confezionamento del numero dei posti a concorso** e nei metodi di selezione, sì da restare arcani e ad alimentare oltremodo il perenne contenzioso scolastico”.*

Ebbene, quanto accaduto nel caso oggetto di pronuncia di cui alla suindicata sentenza, ben corrisponde alla situazione dell'anno accademico oggetto della presente impugnativa, atteso che, anche quest'anno, in via generale, non vi è stata una concreta e dettagliata attività istruttoria volta ad individuare e, quindi, a determinare l'effettivo potenziale formativo.

Ciò trova palese conferma nell'incremento continuo di posti disposto negli ultimi anni per ogni annualità accademica, fino a quello corrente, il quale non è stato ovviamente accompagnato dal medesimo incremento delle strutture universitarie. Il che conferma che i posti erano e sono stati stabiliti in assenza della ben che minima istruttoria e, quindi, in spregio della normativa di riferimento.

Pertanto, nel caso de quo, anche la determinazione del numero dei posti del contingente per l'anno accademico 2024/2025 è illegittima per le meglio dettagliate ragioni che seguono.

IV.2. Innanzitutto, si rileva che, seppure è stato, per il corrente anno, aumentato il contingente di posti rispetto agli scorsi anni accademici, tale incremento risulta palesemente insufficiente a colmare l'indebita cospicua riduzione di posti adottata negli ultimi anni (di quasi 2.000 unità per anno), rispetto alla capienza formativa delle Università e/o, comunque, al maggiore fabbisogno di medici ed odontoiatri che era stato previsto dall'Accordo Stato – Regioni.

In sostanza, nella maggior parte degli anni passati, il contingente di posti, a livello nazionale, soprattutto per il corso di medicina e chirurgia, è stato sempre ridotto rispetto alle potenzialità formative delle università e/o al fabbisogno formativo di medici di cui all'Accordo Stato – Regioni ed, in particolare: per l'a.a. 2015/2016, soli 9.530 posti banditi; per l'a.a. 2016/2017, soli 9.224 posti banditi; per l'a.a. 2018/2019, soli 9.779 posti banditi; per l'a.a. 2019/2020, soli 11.568 posti banditi; per l'a.a. 2020/2021, soli 13.072 posti banditi; per l'a.a. 2021/2022, soli 14.332; per l'a.a. 2022/2023, soli n. 16.354; per l'a.a. 2023/2024, soli n. 18.248.

Del resto, la circostanza che, nel corso degli anni, si è avuto un sottodimensionamento del contingente per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina risulta proprio dall'incremento degli stessi verificatosi quest'anno (poco più di 19.000 posti disponibili per medicina).

A tale riguardo, infatti, è evidente che, per ottenere un corretto riallineamento al fabbisogno di cui richiamato Accordo tra il Governo e le Regioni e/o, comunque, alla reale offerta formativa delle Università, l'Amministrazione avrebbe dovuto, per il corrente anno accademico, **non solo**

coprire il fabbisogno dell'anno in corso, ma, altresì, aumentare di diverse migliaia di posti il contingente (avuto riguardo al decremento attuato negli ultimi anni, rispetto al parametro del fabbisogno produttivo di medici ed odontoiatri ed alla capacità formativa degli Atenei).

Non è un caso che sono *in itinere* delle modifiche al sistema di accesso a tali corsi di laurea, volte a consentire l'accesso al primo anno senza limitazioni, salvo poi apporre una barriera dopo il primo anno, consentendo la prosecuzione agli studenti più meritevoli sul campo.

Tale censura assume un rilievo ancor più evidente se si considera che il **Sistema Sanitario Nazionale** risulta trovarsi in una **gravissima situazione di carenza di personale medico**. Situazione che troverà una criticità ancora maggiore con i pensionamenti dei prossimi anni.

Tra il 2018 e il 2025, dei circa 105.000 medici specialisti attualmente impiegati nella sanità pubblica, ne sono andati e ne potrebbero andare **in pensione** circa la metà: **52.500 (!)**.

Un esodo enorme che ben doveva determinare una **diversa (e superiore) rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2024/2025**, anche avuto riguardo alle determinazioni che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992, nonché alle determinazioni adottate in sede di Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 130/CSR dell'11 luglio 2024, nonché, infine, di conseguenza, alle statuizioni in sede di decretazione ministeriale.

Tutti tali atti e provvedimenti, quindi, si censurano espressamente, ivi compresi quelli presupposti e conseguenti, unitamente al mancato espletamento di accertamenti precisi sul parametro del fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra, il quale, in ogni caso, **doveva essere più elevato rispetto a quello indicato nell'Accordo della Conferenza Stato Regioni**.

Infatti, soprattutto con riferimento a tale parametro, si rileva, in primo luogo, come in un quadro di reciproco riconoscimento dei titoli, di libera circolazione dei cittadini e di stabilimento dei professionisti, l'introduzione dell'elemento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo nella determinazione del numero degli studenti da ammettere ai corsi universitari, limitando tale analisi al solo livello nazionale o regionale, evidentemente riconducibile al fabbisogno sanitario delle singole regioni, appare illegittima, dovendosi – al più – riferire ad un quadro più ampio quale quello comunitario.

In tale quadro, **si contesta anche il modello previsionale ed i relativi principi metodologici sviluppati per la determinazione del fabbisogno formativo 2024/2025**, in quanto – come si legge nella premessa del richiamato Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 130/CSR dell'11

luglio 2024 – **fondati, per l'appunto, su modelli riferiti all'a.a. 2016/2017** (*“VISTO l'accordo tra il Governo e le Regioni del 9 giugno 2016 (Rep. atti n. 105/CSR) in merito al modello previsionale e ai relativi principi metodologici sviluppati e applicati durante lo svolgimento del progetto pilota per la determinazione del fabbisogno formativo per l'anno accademico 2016-2017 delle figure professionali di medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, infermiere ed ostetrica/o”*), e, quindi, **del tutto inapplicabili alla situazione attuale**, atteso anche che l'allarme di carenza di medici è posteriore all'adozione di tale modello previsionale.

Del resto, **la situazione di emergenza sanitaria in atto**, derivante dalla diffusione del COVID-19, ha evidenziato quanto **fosse sbagliata la programmazione del fabbisogno sanitario** e la determinazione del contingente di posti per tali corsi di laurea in questione, laddove sia i medici, sia gli odontoiatri, sia gli operatori sanitari con lauree in professioni sanitarie risultano essere del tutto **insufficienti a garantire il funzionamento del SSN ed i livelli essenziali di assistenza**. Una errata determinazione di posti anche per il corrente anno accademico rischia di **pregiudicare il corretto funzionamento del SSN nei prossimi anni**.

La determinazione di soli poco più di n. 19.000 posti per l'accesso ai corsi di laurea in medicina per il corrente anno accademico si appalesa, altresì, del tutto illegittima e riduttiva se si considera che negli ultimi anni si è assistito ad un corrispondente aumento del contingente relativo Concorso SSM, con stanziamento di un maggiore numero di contratti totali di formazione medica specialistica, peraltro remunerati.

Ciò ha determinato il fenomeno delle c.d. borse vacanti, vale a dire il verificarsi della mancanza copertura di tutti i contratti relativi alle scuole di specializzazioni. Con la conseguenza che nemmeno potrebbe essere invocato, come in passato, il c.d. imbuto formativo.

Nel caso di specie, anche in considerazione del fatto che i corsi di laurea in medicina ed odontoiatria non hanno alcun costo a carico dell'Amministrazione e delle Università, ma – semmai – costituiscono fonte di introiti per le relative tasse universitarie, per lo meno, ben poteva essere bandito un contingente di posti in misura superiore così da consentire poi anche la saturazione delle borse di cui alle scuole di specializzazioni mediche.

Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, la determinazione del contingente di posti è errata ed illegittima, perché inferiore al **reale** fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo di medici ed odontoiatri, parametro fondamentale in relazione al quale – così recita l'art. 3 della Legge n. 264/1999 – deve essere calcolato, per l'appunto, il predetto contingente. Di conseguenza, i **DD.MM. impugnati dovranno essere annullati nella parte in cui non prevedono un maggior contingente di posti per l'accesso ai corsi di laurea oggetto della presente impugnativa**.

IV.4. Ove non vi fosse stata tale illegittima riduzione/sottodimensionamento di posti, considerando, invece, un aumento del contingente bandito nei termini anzidetti, parte ricorrente ben sarebbe potuta rientrare tra i posti utili presso le sedi prescelte, ciò anche in considerazione dei successivi scorrimenti e/o ripescaggi.

IV.5. Si contesta espressamente, altresì, l'**offerta formativa potenziale comunicata da ciascun ateneo** per i corsi di laurea in questione, in quanto risulta essere **carente di istruttoria** e, comunque, essere stata adottata e/o deliberata senza che siano stati effettuati accertamenti precisi sulle potenzialità delle sedi universitarie e verifiche delle effettive capacità didattiche. Invero, non solo non è stato dato documentato conto di tale analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte degli atenei, ma, altresì, emerge che è stata formulata un'offerta formativa inferiore alle capacità effettive.

Pertanto, si contestano **le deliberazioni degli organi accademici degli Atenei, in quanto del tutto carenti dell'istruttoria di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999.**

Ciò anche in richiamo della citata **nota Sentenza n. 5429/2020 dell'11.09.2020 del Consiglio di Stato**, atteso che anche nell'anno accademico oggetto della presente impugnativa risultano del tutto sconosciuti i criteri, i parametri e/o, comunque, gli atti ed i verbali dai quali sono scaturiti i numeri dei posti messi a concorso per i corsi di laurea in medicina e odontoiatria.

IV.6. Si contesta, altresì, la determinazione del numero dei posti messi a concorso per il contingente destinato ai candidati non comunitari residenti all'estero, così come stabilito dalla decretazione ministeriale, in quanto anch'esso palesemente inferiore all'offerta formativa. Tale contingente assume rilievo anche per i candidati comunitari, dovendo essere oggetto di assegnazione in loro favore in caso di mancata integrale copertura.

IV.7. E' di tutta evidenza come **tale indebita riduzione del contingente adottata dal M.U.R.** si ponga in aperta **violazione**, non solo della **Legge n. 264/1999**, ma, altresì, dei **principi costituzionali** individuati:

a) dagli **articoli 33 e 34 della Costituzione**, i quali impongono l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile il diritto allo studio e la formazione universitaria;

b) dall'**articolo 32 della Costituzione**, il quale prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.

Ne consegue che, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore al reale fabbisogno contrasta con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i

posti individuati dal fabbisogno medesimo, nel rispetto dei precetti costituzionali sopra richiamati, riconducibili, per l'appunto, alla soddisfazione della domanda di formazione universitaria ed al corretto futuro funzionamento del SSN e, quindi, della tutela della salute del cittadino.

IV.8. Pertanto, in conclusione, si contestano sia le determinazioni ministeriali, sia le deliberazioni degli atenei (carenti di istruttoria), in quanto il contingente dei posti stabilito per l'a.a. 2024/2025 è stato determinato in violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 264/1999.

Ciò posto, in accoglimento della presente censura, stante l'illegittima ed inferiore offerta di posti per i corsi di laurea in questione, si chiede che parte ricorrente possa essere iscritta a copertura della indebita riduzione/sottodimensionamento dei posti adottata dal M.U.R. (di fatto, quindi, nemmeno si tratterebbe di un "sovrannumero").

V

Illegittima determinazione del contingente di posti per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, a.a. 2024/2025. Illegittima determinazione di quota di riserva a favore di candidati partecipanti alla selezione TOLC 2023/2024 (c.d. "quartini"). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992. Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carenza od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà.

V.1. Si censura, altresì, **la illegittimità della previsione di una quota di riserva di posti** per il contingente del corrente a.a. 2024/2025, **in favore di candidati partecipanti alla selezione TOLC 2023/2024 (c.d. "quartini").**

I "quartini" sono coloro che nel 2023 avevano partecipato al TOLC-MED e al TOLC-VET senza potersi immatricolare in quanto ancora iscritti al 4° anno delle superiori. In seguito alla sentenza del TAR del Lazio che ha annullato i bandi e la graduatoria 2023 (poi successivamente ritenuti legittimi dal Consiglio di Stato), gli ex quartini – in ragione l'abolizione del M.U.R. del sistema TOLC per il corrente a.a. – hanno visto resi vani i punteggi conseguiti nel 2023.

Di qui la decisione di una "sanatoria" a loro favore, attraverso la creazione di apposita graduatoria ad essi riservata, nonché – ed è questa la criticità – la disponibilità di un contingente di posti a loro riservato, andando ad utilizzare quota parte del contingente che doveva essere a favore dei candidati partecipanti la selezione del 2024.

Si contesta, quindi, espressamente la decretazione ministeriale che ha posto in essere tale riserva di posti, attraverso la decurtazione del contingente per partecipanti (come parte ricorrente) alla prova 2024 e, segnatamente: il Decreto Ministeriale 27 maggio 2024 n. 760, “Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana”; nonché il Decreto Ministeriale 8 luglio 2024 n. 984, “Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024”; nonché il Decreto Ministeriale 25 luglio 2024 n. 1098, “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024”; nonché, infine, il Decreto Ministeriale 29 luglio 2024 n. 1101, “Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese”.

Ebbene, attraverso tali DD.MM. risultano essere stati **illegittimamente riservati agli ex quartini in totale 2.592 posti, il 15,83% dei posti totali** che, invece, dovevano essere previsti in favore dei soli candidati iscritti alla selezione 2024.

Più precisamente, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 29 luglio 2024 n. 1101 “1. Per l’anno accademico 2024/2025, i posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, in lingua italiana e in lingua inglese, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5, D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, ed ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero, sono determinati a livello nazionale in ragione dell’intera offerta formativa disponibile espressa, anche dagli Atenei le cui sedi o i cui corsi risultino in corso di accreditamento iniziale (fermo restando quanto previsto dal comma 3). 2. Il numero dei posti disponibili di cui al comma 1 è definito tenendo conto del numero dei posti assegnati ai candidati di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 760 del 27 maggio 2024 - integrato dal successivo Decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 984 dell’8 luglio 2024 - come definiti dal D.M. n. 1098 del 25 luglio 2024 e dal relativo Allegato A. 3. I posti sono ripartiti fra le Università secondo le tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto e sostituiscono integralmente le tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 24 maggio 2024 n. 736 e al Decreto Ministeriale del 24 maggio 2024 n. 737”.

Nello specifico, si evidenzia dalla Tabella A allegata al Decreto Ministeriale 29 luglio 2024 n. 1101, recante “*Posti disponibili per l'accesso ai corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2024/2025*”, per ciascuna Università, la decurtazione di posti dal contingente 2024 per destinarlo a riserva dei “quartini” 2023 ed, in particolare, per la sede di prima opzione di parte ricorrente, risulta:

Università di Torino	Medicina
posti programmazione nazionale a.a. 2024/2025	525
posti assegnati con D.M. n. 1098/2024	83
posti disponibili a.a. 2024/2025	442

Ebbene, è evidente che, prendendo in esame la sola prima scelta di sede di parte ricorrente – ma tale decurtazione di posti è avvenuta per tutte le sedi di Ateneo – risultano essere stati “sottratti” al contingente dei partecipanti la selezione 2024 ben 83 posti per medicina.

Tale illegittima decurtazione di posti assume un rilievo dirimente ai fini del mancato ingresso di parte ricorrente tra i posti utili alla immatricolazione – e quindi anche ai fini del superamento della prova di resistenza – atteso il comunque elevato punteggio conseguito da quest’ultima alla prova (pari a 63,90).

In pratica, ove non vi fosse stata tale illegittima riduzione di posti a favore dei “quartini”, considerando, invece, la mancata assegnazione di siffatta riserva di posti a loro favore ed il ripristino del maggior contingente così come originariamente stabilito, parte ricorrente ben sarebbe potuta rientrare tra i posti utili presso le sedi prescelte, ciò anche in considerazione dei successivi scorrimenti e/o ripescaggi, nonché in considerazione del punteggio conseguito nella prova.

In tale senso si censurano espressamente, quindi, tutti i provvedimenti ministeriali che hanno disposto tale riserva di posti per i “quartini” andandola a “pescare” nell’ambito del contingente assegnato alla selezione 2024, vale a dire il Decreto Ministeriale 27 maggio 2024 n. 760, il Decreto Ministeriale 8 luglio 2024 n. 984, il Decreto Ministeriale 25 luglio 2024 n. 1098, nonché il Decreto Ministeriale 29 luglio 2024 n. 1101 e la Tabella A ad esso allegata.

Invero, se proprio dovevasi trovare una soluzione volta a sanare la posizione degli ex “quartini”, questa ben poteva essere adottata dedicando apposito contingente di posti **in aggiunta** a quello bandito per i candidati del 2024, ma non – di certo – andandolo a decurtare a danno dei partecipanti la selezione del corrente anno.

Cio anche in ragione del fatto che i “quartini” hanno, peraltro, partecipato ad una selezione con tipologia di test completamente diversa (il TOLC), riferibile ad altra annualità accademica (il 2023), con assegnazione a diversa graduatoria rispetto a quella dei candidati 2024.

A tale ultimo riguardo, non può non segnalarsi la contraddittorietà dell’assegnazione di una quota di riserva di posti a candidati di altra annualità di selezione (quella precedente del 2023), con la previsione di cui all’art. 2 comma 2 del Decreto Ministeriale 29 luglio 2024 n. 1101, secondo cui *“2. I posti di cui al comma 1 si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all’anno accademico 2024/2025 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell’esercizio finanziario cui ineriscono”*.

In conclusione, l’attingere al contingente 2024 – riducendolo di oltre 2.500 posti – al fine di andare a sanare l’errore dell’Amministrazione in merito alla vicenda “quartini”, costituisce un agire assolutamente illegittimo della P.A. e, di conseguenza, la decretazione ministeriale impugnata e richiamata in precedenza dovrà essere necessariamente annullata, con redistribuzione dei posti illegittimamente sottratti in favore dei candidati che hanno partecipato alla selezione 2024 e, pertanto, anche in favore di parte ricorrente, la quale, con il presente atto, ha censurato l’operato del M.U.R.

V.2. A ciò si aggiunga anche la circostanza secondo cui **nemmeno tutti i posti riservati ai “quartini” risultano essere stati assegnati.**

In particolare, risulta che non tutti i candidati “quartini” hanno provveduto a perfezionare l’immatricolazione fruendo dei posti ad essi riservati, **o** perché non ne avevano più l’interesse **o** perché, avendo partecipato anche alla selezione 2024 per ottenere una sede di migliore gradimento, hanno preferito immatricolarsi giusta selezione di quest’anno e non sulla riserva di posti a loro concessa.

Ebbene, risulterebbero non pochi posti vacanti, in relazione ai quali risulta del tutto sconosciuta l’effettiva sorte e/o l’eventuale redistribuzione, con la conseguenza che parte ricorrente rischia di vedersi doppiamente beffata: **dapprima** dalla illegittima decurtazione di posti dal contingente 2024 in favore dei “quartini”; **poi** dalla mancata assegnazione integrale degli stessi. A tale riguardo, si rappresenta che è stata formulata apposita istanza di accesso agli atti alle Università, volta ad appurare l’effettiva saturazione di tutti i posti riservati ai “quartini” dalla decretazione ministeriale.

In tale senso, ci si riserva di ulteriormente dedurre all’esito della evasione di suddetta istanza.

VI

Mancata copertura dei posti disponibili per il contingente 2024/2025. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 29 luglio 2024 n. 1101 – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento.

VI.1. Si deve, altresì, rilevare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per **non** avere il M.U.R. e gli Atenei **coperto tutti i posti stabiliti dal decreto ministeriale.**

In particolare, risulta che non tutti i posti riservati ai candidati non comunitari residenti all'estero siano stati effettivamente coperti, né che gli Atenei abbiano provveduto a “redistribuire” tali posti vacanti assegnandoli agli esclusi appartenenti alla graduatoria riservata ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia.

In particolare, il Decreto Ministeriale 29 luglio 2024 n. 1101, “*Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese*” prevedeva, nell'allegata Tabella B “*Posti disponibili per l'accesso ai corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria per i candidati dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2024/2025*”, in favore dei candidati dei paesi non Ue residenti all'estero, n. 1.395 posti riservati al corso di laurea in medicina e n. 116 posti riservati al corso di laurea in odontoiatria.

Ebbene, tutti tali posti, ove non coperti dovevano essere resi disponibili in favore dei candidati dei paesi UE e non Ue residenti in Italia, giusta previsione di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del Decreto Ministeriale 29 luglio 2024 n. 1101 (“*7. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui al comma 1, sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei paesi UE e non Ue residenti in Italia di cui al medesimo comma 1, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti all'estero. 8. Con note operative potranno essere fornite agli atenei eventuali istruzioni tecniche in base alle quali si procederà alle operazioni di cui ai commi 6 e 7*”).

Ebbene, non risulta che le operazioni di “redistribuzione” di tali posti vacanti e di assegnazione agli esclusi appartenenti alla graduatoria riservata ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia siano state poste in essere dall'Amministrazione, con conseguente mancata copertura di tutti i posti banditi.

Tale atteggiamento adottato dall'Amministrazione, risulta illegittimo per violazione delle norme rubricate, anche perché non adeguatamente motivato.

Si censurano, in ogni caso, ove svolte, le attività di assegnazione di tali posti, in quanto la metodologia eventualmente utilizzata dall'Amministrazione, si appaleserebbe assolutamente illegittima e priva di qualsivoglia garanzia di trasparenza ed imparzialità, non essendo prevista la pubblicazione di una ben che minima nuova graduatoria, bensì si configurerebbe, nel caso, una procedura a chiamata diretta dei candidati, sulla quale non è esperibile alcuna possibilità di verifica e/o controllo.

E' evidente, in ragione di quanto sopra, come l'azione amministrativa, nel caso di specie, abbia violato palesemente quei principi cardine di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, nonché di trasparenza, par condicio delle operazioni concorsuali.

Ad ogni modo ci si riserva di meglio dedurre non appena si avrà riscontro sulle istanze di accesso agli atti ritualmente formulate.

VI.2. Al riguardo, si osserva, infatti, che la **Legge 2 agosto 1999 n. 264** conferisce alla pubblica amministrazione il potere di limitare la fruizione dell'insegnamento universitario al fine di garantire un rapporto equilibrato tra disponibilità delle strutture e delle risorse umane e numero degli studenti.

Ebbene, l'art. 3 della predetta Legge individua parametri di riferimento per la determinazione dei posti da mettere annualmente a concorso che hanno attinenza univoca ed inequivocabile con la capacità ricettiva dei singoli Atenei. All'esito dell'esatta ricognizione del potenziale formativo disponibile, l'Amministrazione deve utilizzare i posti rimasti liberi (**TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 12 gennaio 2009 n. 29 e 29 maggio 2007 n. 1433**). Il che, all'evidenza, comporta l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione (**TAR Lazio, Roma, Sezione III, 21 marzo 2014, n. 3197**).

VII

Violazione dell'anonimato. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472 ed allegati e dei Bandi delle Università – Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

La procedura di concorso risulta essere viziata per la **violazione del principio dell'anonimato delle prove da correggere.**

Infatti, anche quest'anno – peraltro in misura ben più grave rispetto al passato – il criterio adottato dal M.U.R e dagli Atenei per l'identificazione della prova e l'associazione di essa al candidato risulta violare palesemente e clamorosamente il principio dell'anonimato.

Come è noto, la criticità censurata, a più riprese, dalla Giustizia Amministrativa sul tema “anonimato” (**Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza del 20 novembre 2013, n. 28; Consiglio di Stato, Sez. II, parere 14 ottobre 2013, n. 4233; Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 2991 del 9 luglio 2014; Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 15/2015 del 5 gennaio 2015**) verteva sulla “riconoscibilità”, da parte delle Commissioni d'aula o di altri soggetti terzi, del codice alfanumerico identificativo della prova e del singolo candidato, apposto sia sulla scheda risposte che sulla scheda anagrafica, il che era sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive. Ebbene, anche quest'anno, il sistema di associazione dell'elaborato al singolo candidato prevedeva, al termine della prova, **l'apposizione di coppia di etichette autoadesive identiche – recanti anche quest'anno il “famigerato” codice alfanumerico** – sulla scheda anagrafica e sul modulo risposte; ma, soprattutto, le operazioni di apposizione delle etichette sui predetti moduli, nonché di sottoscrizione della scheda anagrafica, non potevano che avvenire alla presenza della Commissione, essendo situati i banchi appositi nei pressi della stessa.

A ciò si aggiunga che, in diversi Atenei, i moduli anagrafici e delle risposte, in realtà, venivano, semplicemente “appoggiati” su un banco presso la Commissione d'aula, con la possibilità, quindi, da parte di soggetti terzi, di potere successivamente mettere mano alle prove, anche dopo la consegna da parte del singolo candidato.

Inoltre, occorre rilevare come presso molte sedi di concorso veniva fornita una ulteriore etichetta adesiva recante nome e cognome ed un codice identificativo ulteriore, il quale – anch'esso – consentiva ancor più una rapida identificazione della prova.

Ebbene, in tutte le anzidette situazioni l'anonimato delle prove dei candidati non è stato – in misura ben più grave rispetto al passato – assolutamente garantito, atteso che era molto semplice, in detti momenti, associare la prova al singolo candidato leggendo il codice alfanumerico presente sulla scheda anagrafica e sulla scheda risposte.

Quindi, dalle singole prove era possibile, senza particolare difficoltà, risalire al nome del candidato che le aveva elaborate.

Ne consegue l'illegittimità di tale sistema, in quanto non ha garantito l'anonimato dei compiti e dei candidati, con la conseguente violazione dei principi cardini della buona amministrazione e della parità di trattamento (cfr. **Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 15/2015 del 5**

gennaio 2015, richiamata in diverse pronunce del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III Bis, ex multis Sentenza n. 11614/2015 del 13 ottobre 2015).

VIII

Violazione del principio della certezza della paternità della prova. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472 ed allegati e dei Bandi delle Università – Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

Si censura, altresì, per altro verso, la violazione di un ulteriore principio fondamentale in tema di concorsi pubblici, vale a dire quello relativo alla **certezza della paternità della singola prova** rispetto a ciascun candidato.

Invero, le modalità di svolgimento della selezione concorsuale oggetto della presente impugnativa, per come strutturate, hanno determinato l'assoluta impossibilità di attribuire con certezza la paternità dell'elaborato al concorrente generalizzato nella scheda anagrafica.

Invero, da quanto risulta dai verbali di espletamento del concorso presso le diverse sedi di Ateneo, è stato effettuato esclusivamente un controllo dell'identità dei candidati all'ingresso in aula, ma dopo lo svolgimento della prova, ed al momento della consegna – e quindi della compilazione della scheda anagrafica – nessuno ha verificato che i dati contenuti nel predetto modulo recante le generalità del candidato fossero veritieri e che quindi l'elaborato fosse effettivamente di paternità di quel concorrente.

Il modulo anagrafica è stato consegnato a ciascun candidato, che lo ha compilato inserendo i dati al termine della prova. Ma nessun controllo è stato previsto in merito alla veridicità delle generalità ivi indicate e, quindi, in astratto, **si è reso possibile lo scambio di persona**.

Ben potendo infatti ogni candidato, senza alcun controllo, compilare la scheda anagrafica con dati di altro soggetto, interessato al superamento del concorso, per il quale svolgere il compito. Anche in ragione del fatto che, quest'anno, diversamente dal passato, la mancata sottoscrizione dell'anagrafica non costituiva causa di annullamento della prova e, quindi, tale firma poteva addirittura essere omessa.

Pertanto, nel caso di specie, nessuna garanzia vi è stata in merito alla certezza della paternità dell'elaborato all'effettivo candidato. Ciò costituisce, senza dubbio, macroscopico vizio del procedimento che ne inficia la legittimità.

IX

Illegittimità del concorso, in ragione delle gravi irregolarità verificatesi. Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472 ed allegati e dei Bandi delle Università – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

La prova selettiva per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, relativa all'anno accademico 2024/2025 – al di là di quanto già censurato con il I motivo di ricorso – risulta essere stata caratterizzata dal verificarsi di **gravissime situazioni di irregolarità**, le quali hanno comportato la **violazione della segretezza dei quiz** e la diffusione di informazioni circa il contenuto dei quesiti e della prova con soggetti terzi e/o tra studenti delle diverse sedi di concorso, tenuto conto che i quesiti sono uguali a livello nazionale.

IX.1. Innanzitutto, non risulta essere stato in alcun modo rispettato il divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione elettronica similare.

A tale ultimo riguardo, si rileva come, in alcune sedi, i candidati abbiano potuto utilizzare “indisturbati” i cellulari o altri dispositivi elettronici di comunicazione con l'esterno, o visionare la prova presente nella banca dati pubblicata sul portale on-line, addirittura davanti agli stessi commissari di aula, senza eccezione alcuna di questi ultimi.

L'uso di smartphone e altri dispositivi connessi a internet durante i test d'accesso in medicina è confermato dal volume di ricerche online proprio nelle ore del test, nonché dai punteggi altissimi ottenuti nella selezione di quest'anno.

E' evidente che tali fatti costituiscono la conferma che ci sia stata una **violazione della segretezza dei quesiti di prova**. Tutto ciò, anche in ragione del fatto che in molte sedi universitarie non era presente la “schermatura” delle aule.

IX.2. Altresì, a quanto risulta, presa anche visione dei verbali di espletamento della prova presso diversi Atenei, in molte sedi **non sono state rispettate** le disposizioni relative alle procedure di espletamento della prova secondo la disciplina degli allegati del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472 ed, in particolare, riguardo:

- **il simultaneo inizio della prova su tutte le sedi di concorso**, con ogni conseguenza in ordine alla possibilità di avere vantaggi sulla possibile conoscenza delle domande;
- **la corretta verifica dell'integrità delle scatole contenente i plichi con le domande**, anche alla presenza di candidati regolarmente sorteggiati;
- **il tempestivo ritiro delle penne** date in dotazione per il test, alla fine della prova per tutti gli studenti;

- **il divieto di penne personali e/o di doppie penne di diversi candidati**, con la conseguenza che essi hanno, in danno di altri, potuto continuare a svolgere la prova durante la fila per la consegna dei compiti e durante l'apposizione delle etichette autoadesive.

IX.3. Altresì, risultano esservi state **anomalie della graduatoria**, emerse, soprattutto, palesemente in merito al numero dei punteggi massimi (90) presenti nella stessa.

Infatti, non tornerebbero i conti in merito ai punteggi massimi ottenuti nelle sessioni di maggio e luglio (nel numero di 1522) con quelli presenti in graduatoria (nel numero di 1500).

Tale discrepanza è emersa evidente con riferimento ai punteggi massimi, ma pone dei dubbi anche riguardo a punteggi inferiori e comunque utili all'ingresso alle sedi prescelte.

Ne deriva l'assoluta inaffidabilità dell'attività dell'Amministrazione in merito alla redazione della graduatoria ed alla schedulazione dei punteggi.

IX.4. Ebbene, si sottolinea che, stante l'unicità della prova per tutto il territorio nazionale e stante, altresì, la redazione di una graduatoria unica, ogni irregolarità della prova concorsuale, presso qualsivoglia sede, ha incidenza (attesa anche la possibilità di inserire preferenze per tutte le sedi universitarie) sull'intera selezione e, quindi, su tutti i candidati.

Pertanto, le circostanze di fatto sopra esposte risultano avere palesemente violato quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle procedure concorsuali, con la conseguenza che la legittimità della prova in questione risulta essere stata irrimediabilmente viziata.

X

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472, Allegato n. 3, punti 9 e ss. – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.

X.1. Ai sensi dell'**art. 4 co. 1 della L. 264/1999**, l'ammissione ai corsi a numero programmato nazionale "è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi".

L'obbligatorietà di sostenere la prova di ammissione è, quindi, prevista soltanto per coloro che intendono immatricolarsi al **primo anno, al fine di verificare l'attitudine degli aspiranti al relativo ciclo di studi.**

Stante la suddetta *ratio*, il **Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472, Allegato n. 3, al punto 10**, stabilisce che espressamente che per le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione "... *non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione*".

Ebbene, nella fattispecie, **l'odierna parte ricorrente** – come esposto nella premessa in fatto e documentato in atti con apposita certificazione (*cf. doc. n. 10*) – risulta **in possesso della iscrizione al corso di laurea in Biotecnologie e di diversi esami, presso l'Università del Piemonte Orientale, nonché di attestazione di abilitazione a trasporto infermi, di attestato di istruttore AED, esecutore BLSD in ambito sanitario** (*doc. n. 10*), idonei **all'esonero dalla prova di accesso programmato**, con conseguente diritto alla iscrizione ad anno successivo al primo in ragione dei crediti formativi maturati, giusta previsione di cui al **Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472, Allegato n. 3, punti 9 e ss.**, atteso che **parte del percorso di laurea già effettuato da parte ricorrente**, e con esso **diversi esami**, risulta **comune a quello del corso di laurea in medicina**.

X.2. Del resto, il Giudice Amministrativo, in diverse pronunce relative a questioni che possono essere richiamate in via analogica (*cf. T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III, n. 4757/2012*), ha stabilito che la più logica e corretta interpretazione di legge e della documentazione concorsuale porta ad escludere per coloro che chiedono l'immatricolazione ad anni successivi al primo – perché già laureati e/o immatricolati a corso di laurea affine – l'obbligatorietà di sostenere la prova di ammissione prevista per chi intende immatricolarsi al primo anno, dato che **tale prova è necessaria al fine di verificare l'attitudine degli aspiranti al relativo ciclo di studi**, ma **tale attitudine può considerarsi già desumibile dai titoli di studi e dal curriculum di chi è già immatricolato ad altro corso di laurea**, per l'appunto affine.

In tal senso, **T.A.R. Lazio - Roma (Sezione III, sentenze n. 5909/2019 e n. 3759/2020)**, che ha accolto l'impugnativa, avverso un siffatto diniego all'immatricolazione, proposta dalle parti ricorrenti, aventi crediti formativi "spendibili" al corso di laurea per cui era stata presentata istanza, rilevando espressamente la "*possibilità di riconoscimento degli esami sostenuti presso un'altra facoltà, senza che sia necessario affrontare il test (previsto in via esclusiva per il primo accesso a "Medicina e Chirurgia"), ove l'amministrazione universitaria riconosca l'equipollenza di tali esami con quelli previsti in tale facoltà, con maturazione di un numero di crediti formativi sufficienti per l'immatricolazione in anno successivo ... (in tal senso, ex multis, questa Sezione, sentenza n. 1718/2019)*".

Il Giudice Amministrativo ha, infatti, richiamato i principi interpretativi desumibili dalla **nota sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 gennaio 2015**, il cui percorso argomentativo può essere, per quanto qui interessa, sintetizzato nei termini che seguono:

- il superamento del test, di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari) costituisce requisito di ammissione, ma non anche abilitazione o titolo ulteriore, indefettibilmente richiesto per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore;
- coerentemente, pertanto, la citata normativa richiede che le prove di cui trattasi siano riferite al livello formativo assicurato, appunto, dagli studi liceali, in un logico “continuum temporale” fra detti studi e la prima ammissione al corso di laurea di cui trattasi;
- nessuno specifico requisito di ammissione, invece, è formalmente richiesto per i trasferimenti, disciplinati dall'art. 3, commi 8 e 9 del d.m. del 16 marzo 2007 (recante la “Determinazione delle classi di laurea magistrale”), limitandosi, infatti, tali norme a disporre il riconoscimento dei crediti già maturati dagli studenti, in caso di passaggio non solo ad una diversa università, ma anche ad un diverso corso di laurea;
- solo per il primo accesso alla facoltà appare, pertanto, ragionevole un accertamento della predisposizione agli studi da intraprendere, mentre per gli studenti già inseriti nel sistema (ovvero, già iscritti in università italiane o straniere) può richiedersi soltanto una valutazione dell'impegno complessivo di apprendimento, come dimostrato dall'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute;
- per il trasferimento, sia in ambito nazionale che con provenienza da università straniera, l'ammissione agli studi universitari si pone come requisito pregresso, divenuto irrilevante in quanto superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario (che deve, comunque, essere oggetto di rigorosa valutazione);
- non si pone, conclusivamente, alcun problema di “elusione” del percorso prescritto dalla legge, se gli obiettivi perseguiti vengono pienamente raggiunti per vie diverse, comunque rispettose delle capacità formative delle università e delle regole dalle medesime dettate per assicurare la più ampia possibile attuazione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito, non senza un rigido e serio controllo del percorso formativo dello studente che chieda il trasferimento da altro Ateneo.

Le conclusioni sopra esposte appaiono, inoltre, conformi alla *ratio*, che giustifica sul piano costituzionale e comunitario la stessa previsione del cosiddetto “numero chiuso”, ovvero dell'accesso programmato a facoltà in cui il numero degli iniziali aspiranti superi di gran lunga

le capacità formative degli atenei, nonché – per quanto noto in sede di programmazione – alle esigenze del sistema sociale e produttivo, in cui dovranno immettersi i nuovi professionisti (si confronti, per il principio, Corte Costituzionale, sentenza 11 dicembre 2013, n. 302 in tema di graduatoria unica nazionale; ordinanza 20 luglio 2007, n. 307; sentenza 27 novembre 1998, n. 383 sulla previgente l. n. 341/1990, come modificata con l. n. 127/1997 sulla base di principi speculari a quelli ora deducibili in rapporto alla l. n. 264/1999; Corte di Giustizia dell'Unione europea, III sezione, 12 giugno 1986).

Per tutto quanto sopra esposto, quindi, **parte ricorrente, dovrà, in ogni caso, essere immatricolata ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università in epigrafe, secondo i crediti formativi maturati e riconosciuti in relazione al percorso universitario pregresso.**

* * * * *

Per tutto quanto sopra esposto parte ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta rispettosa

ISTANZA CAUTELARE

Le censure adottate - che appaiono, di certo, idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito delle domande di parte ricorrente - giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di iscrizione con riserva, in caso anche in sovrannumero, della stessa al corso di laurea prescelto, essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, parte ricorrente medesima non potrebbe regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso.

Invero, l'iscrizione con riserva, anche in sovrannumero, di parte ricorrente risulta essere il provvedimento cautelare più idoneo da adottare, avuto riguardo ai molteplici profili di illegittimità della selezione censurati nel presente atto, nonché del diritto ad essere ammessa, in ogni caso, ad anno successivo al primo in relazione al percorso universitario pregresso.

Pertanto, a ben vedere, l'ammissione con riserva al corso di laurea prescelto, non potrà di certo comportare alcun concreto grave pregiudizio a carico delle amministrazioni resistenti, sia in ragione del fatto che il numero di maggiori iscrizioni per ogni singola università andrebbe a colmare quell'indebito sottodimensionamento dei posti censurato in atti, con la conseguenza che – di fatto – non si verterebbe nemmeno in ipotesi di sovrannumero.

Del resto, le esperienze degli anni passati hanno ampiamente dimostrato che le iscrizioni con riserva (addirittura per migliaia di studenti in sovrannumero) non hanno comportato alcuna paralisi dei corsi o disagi particolari per gli atenei o per gli altri studenti.

Del resto, la situazione di emergenza sanitaria, derivante dalla diffusione del COVID-19, ha evidenziato quanto fosse sbagliata la programmazione del fabbisogno sanitario e la determinazione del contingente di posti per tali corsi di laurea in questione, laddove sia medici, sia gli odontoiatri, sia gli operatori con lauree in professioni sanitarie risultano essere del tutto insufficienti a garantire il funzionamento del SSN ed i livelli essenziali di assistenza.

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare (altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico di parte ricorrente, laddove negato; non rilevanti per l'Amministrazione, laddove concesso), nonché il giusto temperamento degli interessi in gioco, non potranno che evidenziare l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata e, conseguentemente, dell'iscrizione con riserva.

* * * * *

Istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione

Ai sensi degli artt. 41, IV comma, 49, III comma, 52, II comma, c.p.a., solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite ai controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente complessa per il numero delle persone ulteriormente potenziali controinteressate, in caso, da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli ulteriori eventuali controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione.

* * * * *

Per tutto quanto precede

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, Voglia:

- in via cautelare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ammettendo, con riserva, ed in caso anche in sovrannumero, parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria presso l'ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via successivamente indicati, e/o, comunque, disponendo l'iscrizione ad anno di corso successivo al primo, in ragione dei crediti formativi maturati durante il percorso universitario pregresso, secondo quanto esposto nel presente atto;

- nel merito, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, in via principale, ammettendo, anche in sovrannumero, parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria presso l'ateneo prescelto o, in subordine, presso gli altri atenei

via via successivamente indicati, e/o, comunque, disponendo l'iscrizione ad anno di corso successivo al primo, in ragione dei crediti formativi maturati durante il percorso universitario pregresso, secondo quanto esposto nel presente atto, e/o, comunque, in relazione agli stessi criteri indicati in via cautelare, in caso anche con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, II comma, c.p.a.; in via subordinata, dichiarando illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili di cui al contingente per l'a.a. 2024/2025 e, per l'effetto, disporre l'adeguamento degli stessi al maggiore fabbisogno professionale di medici ed odontoiatri, nonché alle effettive capacità recettive degli Atenei ed alla reale capacità di offerta formativa degli stessi, con conseguente attribuzione dei posti disponibili a parte ricorrente; in via ancora subordinata, dichiarando l'illegittimità della previsione di una quota di riserva di posti, sul contingente a.a. 2024/2025, a favore dei candidati "quartini" e/o, comunque, la mancata integrale copertura degli stessi, disponendo, per l'effetto, la redistribuzione di tali posti in favore di parte ricorrente; in via ulteriormente subordinata, dichiarando l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicata dagli Atenei e dal Ministero, anche Extra UE, disponendo, per l'effetto, l'attribuzione dei posti disponibili a parte ricorrente; infine, in via ancora ulteriormente subordinata, annullando la graduatoria, con i relativi scorrimenti, e/o l'intera procedura selettiva, adottando i provvedimenti più idonei ed opportuni. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte ricorrente, a causa dell'illegittimo diniego dell'iscrizione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

- nonché in via istruttoria e/o ex art. 116 c.p.a., per la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo annullamento ex art. 116 c.p.a. del silenzio diniego opposto alle istanze di accesso ritualmente formulate, al fine di conoscere ed acquisire:

- a) le deliberazioni degli organi accademici e delle determinazioni ministeriali, relative alla determinazione del numero dei posti per i corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli atenei e del fabbisogno di medici ed odontoiatri;
- b) i posti destinati ai "quartini" rimasti vacanti e la eventuale redistribuzione degli stessi in favore dei candidati della selezione 2024, nonché delle modalità e dei criteri all'uopo adottati;
- c) i posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e odontoiatria rimasti vacanti e la eventuale redistribuzione degli stessi in favore dei candidati dei paesi UE e non Ue residenti in Italia, nonché delle modalità e dei criteri all'uopo adottati;

d) dei verbali e degli atti di predisposizione e/o validazione dei quesiti della prova di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria;

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Roma 15 ottobre 2024

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti

PELLEGRINI
QUARANTOTTI
CRISTIANO

Firmato digitalmente da
PELLEGRINI QUARANTOTTI
CRISTIANO
Data: 2024.11.06 12:40:52
+01'00'